

ANCHE I PREFETTI BACCHETTANO I SINDACI

Le opposizioni alle contravvenzioni che prepara il COORDINAMENTO CAMPERISTI vengono recepite e nella riproduzione a lato ben si evidenzia l'intervento del Prefetto di Savona che ordina l'archiviazione di una contravvenzione. Il Prefetto non si limita ad ordinare l'archiviazione ma motiva ampiamente insegnando al sindaco quali leggi vanno rispettate.

Angelo Siri

RILEVATO che la fattispecie "de qua" si appalesa riscontrabile ad un vizio dell'atto presupposto che si risolve anch'esso in invalidità derivata dal provvedimento lesivo e cioè di un vizio proprio di questo ed atteso che secondo dottrina, la deduzione del provvedimento lesivo non comporta la eliminazione dell'atto presupposto ancorché esso venga riconosciuto, in via incidentale, invalido e invalidante;

RITENUTO per quanto precede che l'ordinanza sindacale sia da reputare inficiante (di invalidità derivata) il provvedimento adottato sul suo presupposto talché va disposta l'archiviazione del verbale in argomento;

VISTO l'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;

ORDINA

L'archiviazione del verbale di cui in epigrafe.

Il Comando di Polizia Municipale di CERTALE è incaricato della notifica del presente provvedimento.
Savona, 18 giugno 1992



PER OTTENERE CONFERME
DOTT. G. G. Lazzari

Prot. 021/98/11^ Sett.
Il Prefetto della Provincia di Savona

MOD. 3

1993

VISTO il sommario processo verbale n. 1121 Reg. 286/92 elevato in data 22/3/1992 dalla Polizia Municipale di Certale a carico degli obbligati in solido Signori ANTONOLI Biancarlo nato a Savona Galéano 1° 1/2/1950 (conducente) e CARLINI Flavia nata a Varese 1° 1/1/1953 (proprietaria) per violazione dell'art. 4 del C.d.S. poiché il Prefetto ANTONOLI lasciava in sosta in località vietata il veicolo Autocaravan BEDFORD targato SV 390250;

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal succitato ANTONOLI dove si accipisce - tra l'altro - il mancato rispetto nel caso di specie, dell'art. 2 della legge 14/10/1991 n. 336 recante disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravani;

VISTE le deduzioni dell'Organo accertatore;

CONSTATATO che il contesto contravvenzionale trova fondamento nella violazione dell'ordinanza sindacale n. 15 del 21/3/1990 la quale istituisce il divieto di sosta permanente, in falune vie e piazze di Certale, di camper e autocaravan (oltre a roulotte e autocarri);

OSSERVATO che l'ordinanza in parola si pone in palese contrasto con il dettato dell'art. 2 della sopra menzionata Legge 14/10/1991 n. 336, il quale al 1^o comma dispone che ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli Enti proprietari di strade, le autocaravan sono soggetto a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli;

